

Cass. civ. sez. II del 26 aprile 2017 n. 10295

1.- Con. il- primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 1051 e 1032, 1055, 1376 e 1372 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c..

Col motivo si solleva, in sostanza, la questione della valutazione della natura della servitù costituita convenzionalmente.

Tale servitù, secondo la prospettazione della ricorrente, doveva essere considerata come non coattiva ed, . • in punto, la gravata decisione risulterebbe viziata per violazione delle suddette norme di legge.

L'assunto della parte ricorrente non è fondato.

La Corte territoriale non è incorsa nella succitata violazione ed ha valutato correttamente la della natura servitù.

Questa, nella concreta fattispecie in esame, non poteva che essere ritenuta come coattiva, pur se costituita convenzionalmente, in ragione dello scopo che era proprio quello di evitare lo stato di interclusione poi venuto meno nel tempo.

In particolare l'impugnata sentenza ha correttamente applicato le norme ed i principi giurisprudenziali in materia, per di più uniformandosi a consolidato orientamento giurisprudenziale neppure contrastato col ricorso ove non si adducono neppure valide argomentazioni idonee a far mutare il medesimo orientamento.

Al riguardo devono richiamarsi i consolidati precedenti di cui alle pronunce di questa Corte n.ri 23839/2012 e 5053/2013 e 2922/2014.

In particolare con tale ultima citata pronuncia è stata ribadita -per le fattispecie come quella in esame- la presunzione relativa della natura costitutiva della servitù ed è stato riaffermato il principio per cui "per il disposto dell'art. 1054 cod. civ., il quale riconosce al proprietario del fondo rimasto intercluso in conseguenza di alienazione a titolo oneroso o di divisione il diritto di ottenere coattivamente dall'altro contraente il passaggio senza corrispondere alcuna indennità, deve presumersi che la servitù di passaggio costituita con lo stesso atto di alienazione o di divisione, o anche con atto successivo che all'interclusione sia oggettivamente preordinato, abbia natura coattiva, con conseguente applicabilità alla medesima, in caso di cessazione dell'interclusione, della causa estintiva di cui all'art. 1055 cod. civ., salvo che dal negozio costitutivo non emerga, in concreto ed inequivocabilmente, l'intento delle parti di assoggettarsi al regime delle servitù volontarie".

Il motivo è, pertanto, infondato e va respinto.